



COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE
PROVINCIA DI NAPOLI
Piazza V. Emanuele II Tel. 081/879.60.93 Fax. 879.77.93

Prot.n. 18346

Spedita. 12 AGO 2013

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n. 54 Adottato nella seduta del 25 luglio 2013

Oggetto Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)

L'anno duemilatrecento, addì 25 del mese di luglio alle ore 9,29 in prosieguo, nell'atrio della Scuola Media B. Forzati, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 11/7/2013 prot. n. 16548 e in data 23/7/2013 prot. n. 17231, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Assume la Presidenza il rag. Torrente Salvatore, nella sua qualità di Presidente del Consiglio. Fatto l'appello risultano presenti i seguenti componenti:

- dr. Antonio Varone - Sindaco - presente

Dei Consiglieri comunali sono presenti n. 13 assenti n. 7, sebbene invitati Come segue:

n	Cognome e nome	P/A	n.	Cognome e nome	P/A
1	Torrente Salvatore	P	11	Amendola Roberto	P
2	D'Aniello Carmine	P	12	Donnarumma Luigi	P
3	Bene Giovanni	P	13	Donadio Donatella	P
4	Rispoli Agostino	P	14	Della Marca Luigi	A
5	Staiano Gennaro	P	15	Staiano Giuseppe	A
6	Bozzaotre Antonio	P	16	Parvolo Giuseppe	A
7	D'Auria Francesco	P	17	D'Autuone Ciro	A
8	Amendola Giovanni	P	18	Rispoli Giovanna	A
9	Palumbo Francesco	A	19	Abagnale Gennaro	A
10	De Riso Domenico	P	20	Abagnale Mario	P

Giustificano l'assenza i Sig. _____

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr.ssa Anna Forgione incaricata della redazione del verbale.

Constatato che il numero di 14 componenti il Consiglio (Sindaco + n. 13 Consiglieri presenti) rende legale e valida l'adunanza. Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

II PRESIDENTE

- Pone in discussione l'argomento indicato al n. 2) dell'ordine del giorno .

L'Assessore De Stefano legge la proposta .

Interviene il consigliere Donadio Donatella come da resoconto allegato.

Alle ore 9.42 entra il consigliere Palumbo ed esce il consigliere Abagnale Mario - Presenti n. 14

Il presidente pone ai voti la proposta formulata dall'Assessore De Stefano, così come riportata all'ordine del giorno.

Si procede alla votazione per alzata di mano.

Presenti n.14 – Favorevoli 14. Il Consiglio approva la proposta all'unanimità.

Alle ore 9.45 entra il consigliere Della Marca – Presenti 15

Rientra il consigliere Abagnale Mario – Presenti 16.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO l'intervento dei Consiglieri intervenuti al dibattito, come da resoconto allegato

VISTA l'allegata proposta di deliberazione ;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 09/07/2013 ;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO l'esito della votazione come sopra riportata e come da resoconto allegato;

DELIBERA

- 1) Di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, composto di n. 42 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2013.
- 3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
- 4) Di determinare le tariffe del tributo e delle relativa maggiorazione annualmente con specifica deliberazione.
- 5) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 6) di disporre che copia della presente deliberazione sia pubblicata all'Albo Pretorio dell' Ente per la durata stabilita dall'art. 124 , 1 comma , del D.lgs. 267/2000

Successivamente, non al punto 2 ma al punto 5 dell'ODG avente per oggetto: "Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2013, Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio pluriennale 2013/2015 -Approvazione" il Presidente chiede di votare l'immediata esecutività della delibera per alzata di mano, come si evince dal resoconto allegato

IL CONSIGLIO COMUNALE

in relazione all'urgenza rivestita dall'argomento procede alla votazione per alzata di mano

Presenti 15 - Favorevoli n. 13 Astenuti n. 2 (Donadio e Abagnale Gennaro) come si evince dallo stralcio della sbobinatura allegato.

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4 comma dell'art. 134 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000

Del che è verbale



COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE
PROVINCIA DI NAPOLI
Piazza V. Emanuele II Tel. 081/879.60/93 Fax. 879.77.93

Settore : Settore Finanziario
Servizio tributi ed altre entrate minori

Assessore : Dr. Angelo De Stefano

Oggetto: Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

RICHIAMATO l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza;

TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere applicazione nel comune di Sant'Antonio Abate la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo...";

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO il Regolamento delle Entrate Comunali approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 12/03/2001 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 22/05/2013 avente ad oggetto Determinazione delle rate e delle scadenze di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2013 con la quale si ora stabilito che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARFS) per l'anno 2013 fosse calcolato in acconto sulla base del piano finanziario della Tarsu e delle tariffe stabilite per l'anno 2012 nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo e con un ulteriore invio successivo per il versamento a congruaglio del tributo Tares e della maggiorazione da riversare allo Stato;

VISTO la legge 64 del 06 giugno 2013, che ha differito al 30/09/2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

VISTO in particolare l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 43 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RILEVATO che le esenzioni/riduzioni previste nel regolamento comunale ai sensi dell'art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

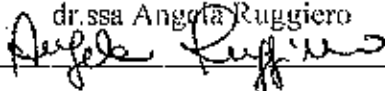
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 e s.m.i. del D.Lgs. 267/2000 iscritti in allegato al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale;

PROPONE

- 1) Di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, composto di n. 42 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale
- 2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2013 ed abroga la delibera di C.C. n. 40 del 22.05.2013 con la quale si erano stabilite scadenze in acconto del tributo Tares.
- 3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
- 4) Di determinare le tariffe del tributo e delle relativa maggiorazione annualmente con specifica deliberazione.

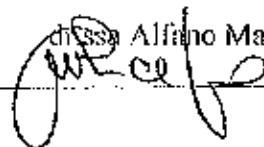
S. Antonio Abate li 25.06.2013

Il responsabile P.O Servizio Tributi
e Controllo di gestione
dr.ssa Angela Ruggiero

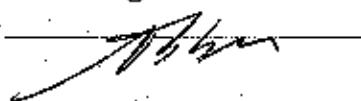


Il Dirigente del Settore Finanziario

dr.ssa Alfano Marilena



L'Assessore
Dr. Angelo De Stefano





Comune di Sant'Antonio Abate
Provincia di Napoli

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Pasquale Pescino – Presidente – Presente;
Andrea Sicignano – Componente – Presente;
Ezzechiele Marotta – Componente – Presente

- Vista la proposta di deliberazione, ad oggetto "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES" dell'Assessore ai tributi Dr. Angelo De Stefano, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
- **VISTO** l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, e s.m.i. che ha introdotto nel nostro ordinamento, a decorrere dal 1° gennaio 2013, un nuovo Tributo denominato Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), in sostituzione sia della Tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) che della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA);
- **CONSIDERATO** che al 31.12.2012 cessa l'applicazione della Tariffa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU);
- **VISTO** il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES", proposto al Consiglio comunale per l'approvazione;
- **CONSIDERATO** che il tributo è composto da due parti, quella relativa ai rifiuti e la maggiorazione per i servizi indivisibili e pur avendo natura tributaria e riprendendo molte delle caratteristiche della Tarsu, deve essere calcolato per le singole utenze con i criteri usati oggi per determinare la TIA, utilizzando il c.d. metodo normalizzato previsto dal DPR 158/99;
- **VISTO** l'art. 14 comma 23 del D.L. 201/2011, che prevede che le tariffe devono essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa;
- **CONSIDERATO** CHE necessita approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal comune, sulla base dei costi comunicati dall'ufficio ecologia, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- **VISTO** l'art. 1, comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e s.m.i. il quale stabilisce che, per l'anno 2013 è differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- **VISTI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

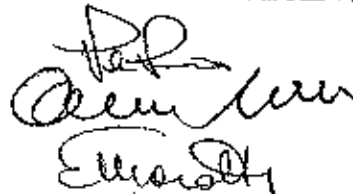
Esprime

[Handwritten signatures]

Parere favorevole all'approvazione del regolamento TARES.

Sant'Antonio Abate, li 25 giugno 2013

IL COLLEGIO DEI REVISORI



COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE
PROVINCIA DI NAPOLI

Piazza Vittorio Emanuele II

Tel. 081/8796093 - fax 081/8797793

COMMISSIONE PERMANENTE
POLITICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE

DELIBERA DEL CONSIGLIO N°13 DEL 08/09/2009

VERBALE N. 7 DELLA RIUNIONE DEL 09.07.2013

L'anno duemilatredici, il giorno nove del mese di luglio alle ore 15,00 nell'Ufficio Tarsu/Tares, a seguito di convocazione diramata dal Presidente, con nota assunta al protocollo generale dell'Ente con il n° 15953 del 04/07/2013, si è riunita la Commissione permanente di cui sopra,

Risultano presenti i Consiglieri:

1. Amendola Roberto
2. De Riso Domenico
3. D'Aniello Carmine

Risultano assenti i Consiglieri:

1. D'Antuono Ciro
2. Staiano Giuseppe

La seduta viene dichiarata valida alle ore 15.15. Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta: insieme agli altri membri, esaminano gli atti relativi al primo argomento posto all'ordine del giorno : Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ; la commissione ritiene valida la proposta di lasciare inalterate le condizioni di agevolazioni di cui all'art.25, di prorogare la scadenza per la richiesta di riduzione al 30 settembre c.a. , di eliminare la riduzione del 30% prevista sulla categoria di un unico occupante (facoltativa) in quanto nella formulazione delle tariffe tares, secondo i parametri stabiliti dal DPR 158/99, riceveranno un avviso tares di importo inferiore all'importo tarsu. Tutti gli altri articoli del regolamento disciplinano gli istituti stabiliti dalla legge, non rientranti nella autonomia regolamentare .

Per quanto riguarda il secondo punto all'ordine del giorno : Approvazione piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione della tariffa tares 2013 la Commissione, a seguito di attenta analisi e valutazione delle tariffe calcolate per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche secondo i coefficienti min e max attribuiti secondo le tabelle allegate al dpr 158/99, riscontra l'aumento sulla categoria

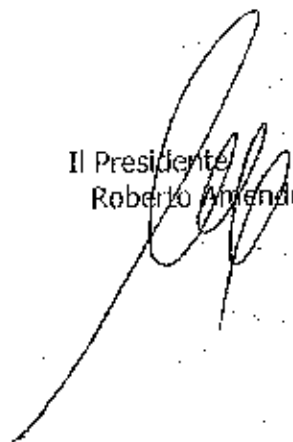
abitazione per le famiglie di n. 5 e n. 6 componenti, e l'aumento sulle categorie di ristorazione, pasticceria, bar, e concorda sull'opportunità, rispettando il principio di far pagare di più chi produce una maggiore quantità di rifiuti, applicare gli aumenti in maniera graduale considerata la mancanza di un'isola ecologica e la mancanza di un sistema di misurazione dei rifiuti. La seduta si chiude alle ore 17.00.

Letto, confermato e sottoscritto

La Commissione

Luigi De Leo
Diffidato Ca

Il Presidente
Roberto Amenzola





COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE
(Provincia di Napoli)

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 25/7/2013

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6. Soggetti passivi
- Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 10. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 11. Costo di gestione
- Art. 12. Determinazione della tariffa
- Art. 13. Articolazione della tariffa
- Art. 14. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 16. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 19. Scuole statali
- Art. 20. Tributo giornaliero
- Art. 21. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 24. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 25. Agevolazioni

TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

- Art. 26. Presupposto della maggiorazione
- Art. 27. Aliquote.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 28. Obbligo di dichiarazione

Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 30. Poteri del Comune

Art. 31. Accertamento

Art. 32. Sanzioni

Art. 33. Rateazioni

Art. 34. Riscossione

Art. 35. Interessi

Art. 36. Rimborso

Art. 37. Somme di modesto ammontare

Art. 38. Contenzioso

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 40. Clausola di adeguamento

Art. 41. Disposizioni transitorie

Art. 42. Disposizioni per l'anno 2013

Allegati

all. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

all. B: Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;

lavaggio degli automezzi: le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, è calcolata la riduzione del 15% sulla quota fissa e sulla quota variabile del tributo.

4. La percentuale di abbattimento del tributo viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti

- o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare, entro il termine stabilito da norme statali, copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).

Art. 10. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.
6. Per l'anno 2013, ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 15 novembre n.507.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 11. Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivo;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivo.

Art. 12. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 13. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 14. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 29, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a congruaglio.

Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrato al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 16. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi tenuti a disposizione, il numero degli occupanti di ogni abitazione e delle relative pertinenze, come definite al comma 4, viene stabilito in misura pari ad 1 (uno).
Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Gli immobili classificati nelle categorie C/2, C/6, C/7, di natura accessoria e pertinenziale alle civili abitazioni, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione, sono considerate utenze domestiche; alle stesse si applica solo la quota fissa in ragione di un occupante.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 34, comma 1, con eventuale congruaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Sono applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione. Per le attività economiche, con esclusione dei locali utilizzati per lo svolgimento delle relative attività amministrative e funzionalmente collegati ai locali nei quali l'attività economica si svolge, qualora i locali e le aree nei quali si esercita l'attività siano fisicamente separati e inquadrabili, sulla base dell'uso specifico, in distinte categorie tariffarie, è ammessa la tassazione separata delle superfici; al contrario, nell'indicata ipotesi di locali utilizzati per lo svolgimento di attività amministrative e qualora l'attività sia esercitata in locali o aree privi di una separazione fisica permanente, si applicherà il criterio dell'attività prevalente, come risultante dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.
5. Nelle civili abitazioni in cui è anche svolta un'attività economica o professionale, relativamente alla superficie utilizzata per lo svolgimento dell'attività il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la stessa. Per i locali di tali abitazioni utilizzati in modo promiscuo (corridoi, servizi igienici, ecc.) il tributo è determinato in base alla tariffa prevista per l'attività, limitatamente al 50% della superficie dei locali medesimi.

Art. 19. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 20. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5. Gli uffici comunali competenti al rilascio delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e quelli addetti alla vigilanza trasmettono all'ufficio tributario comunale tutte le concessioni rilasciate e segnalano tutte le occupazioni abusive riscontrate.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'art.26.

21. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 26.

TITOLO III - Riduzioni e agevolazioni

Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 %;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;
 - d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30 %.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali (diversi dalle abitazioni) ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 22.

Art. 24 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il servizio comunale di gestione dei rifiuti è garantito in tutto il territorio del Comune, comprese le zone sparse, senza esclusione di alcuna zona.
2. In caso di mancato svolgimento di fatto di una delle attività ricomprese nel servizio o di svolgimento della stessa in grave violazione della disciplina di riferimento, il tributo è ridotto nella misura del 20% della tariffa unitaria (quota fissa e quota variabile).
3. L'anomalia nell'effettuazione del servizio, ricorrente nei casi di cui al comma 2, deve essere fatta constatare dal contribuente mediante diffida scritta al Comune, che provvede ad inoltrarla al gestore del servizio comunale per le necessarie verifiche.
4. La riduzione di cui al comma 2, non cumulabile con le riduzioni di cui al precedente articolo, è applicata, qualora il gestore del servizio comunichi al Comune la sussistenza dell'anomalia del servizio fatta constatare e di non potervi porre rimedio in breve termine, a decorrere dalla data nella quale è pervenuta al Comune la diffida, con eventuale rimborso delle somme versate corrispondenti all'ammontare della riduzione, e fino a quando il gestore del servizio non comunichi al Comune di aver posto rimedio all'anomalia.
5. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di (30) trenta giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20% della tariffa.

Art. 25. Agevolazioni.

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

Categoria nuclei familiari	Reddito Isce	Requisiti	Riduzione % Nella parte fissa e nella parte variabile
Contribuenti ultrasestantacinquenni alla data del 01 gennaio dell'anno di imposta	< € 6.000,00	• unità immobiliare adibita esclusivamente ad abitazione principale non di lusso (A1-A7-A8)	25%
Contribuenti di età non superiore a 75 anni alla data del 01 gennaio dell'anno di imposta	< € 8.000,00	• iscrizione di tutti i componenti nell'anagrafe del Comune nell'intero anno precedente (non cat.g)	25%
Nuclei familiari	< € 6.000,00	• sia stata assolta la tassa nell'anno precedente a quello per il quale viene richiesta l'agevolazione (non cat. g)	15%
Nuclei familiari con numero di componenti pari o superiore a 6.	< € 13.000,00	• non è cumulabile con altre agevolazioni e/o riduzioni Tarsu richieste ai sensi dell'art.13 del Regolamento Comunale	15%
Nucleo familiare composto da uno o più portatori di handicap grave o non autosufficiente, certificato ai sensi della legge 104/92 con invalidità superiore al 74% (tutti i requisiti escluso il possesso di un solo veicolo)	>€ 6000,00 <€ 8.000,00	• non più di un autoveicolo riferito all'intero nucleo familiare	15%
Nucleo familiare composto da uno o più portatori di handicap grave o non autosufficiente, certificato ai sensi della legge 104/92 con invalidità superiore al 74% (tutti i requisiti escluso il possesso di un solo	< € 6.000,00		50%

agatveicalo)			
il lavoro come che mostrano e di cui il reddito è inferiore a 13.000,00 e di cui il reddito è inferiore a 13.000,00 e di cui il reddito è inferiore a 13.000,00	Reddito imponibile < € 13.000,00		12,50%
riduzione viene riconosciuta per due anni dalla data del 1° gennaio			50%
persone familiari iscritte nell'elenco degli indigenti e destinatari di interventi di assistenza continuativa da parte del Comune			

Categoria attività			25%
Attività produttiva per un periodo di tre anni dall'inizio attività			15%
Attività che comportano spese annue per interventi riguardanti una diminuzione dei costi contenuti il pubblico servizio			50%
Associazioni onlus iscritte nel registro comunale delle associazioni che operano nel campo del sociale e del volontariato (senza rilevanza economica)			

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

3. Al fine di ottenere le esenzioni e riduzioni gli interessati dovranno presentare il modello Isee con riferimento al reddito dell'anno precedente a quello per il quale è richiesto il beneficio.

4. Sono comunque esclusi dai benefici, per la categoria nuclei familiari, i soggetti che nell'anno precedente a quello per il quale sono richiesti i predetti benefici, hanno esercitato anche in forma societaria o associativa, attività a carattere commerciale, artistica e professionale (possesso di p.iva ...). Tale esclusione si verifica anche quando la predetta attività è stata esercitata da un componente il nucleo familiare.

5. La riduzione è concessa su domanda dell'interessato, da presentare entro il 31 maggio di ogni anno, e a condizioni che questo dimostri di averne diritto. Solo ed esclusivamente per l'anno 2013 la richiesta di riduzione può essere presentata entro la data del 30 settembre 2013.

6. L'ufficio tributi procederà con controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il contribuente decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato.

7. Le riduzioni ed esenzioni hanno effetto per il solo anno in cui è stata presentata la relativa richiesta e comunque verrà applicata quella più favorevole per il contribuente.

TITOLO IV – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 26. Presupposto della maggiorazione

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 27. Aliquote.

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.
2. Il consiglio comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 28. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la

dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;

d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

7. L'Ufficio Anagrafe, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche, l'Ufficio di Polizia Municipale, in occasione delle comunicazioni di cessazione attività, verifica occupazione locali, pagamenti tassa giornaliera, l'Ufficio Tecnico, in occasione del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità, di fine lavori e quant'altro di propria competenza relativo agli immobili, e l'Ufficio Commercio, in occasione del rilascio o di variazioni nelle licenze commerciali (con indicazione dei dati catastali e delle superfici dettagliate per destinazione), sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio Tributi.

L'ufficio Servizi sociali deve trasmettere all'ufficio tributi l'elenco delle persone assistite in modo permanente dal Comune o quello delle persone in disagiate condizioni socio-economiche.

Resta comunque fermo, in caso di omesso invito o mancata consegna del modello, l'obbligo di denuncia.

Art. 30. Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 31. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 32. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;

c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

Art.33 . Rateazioni

1. Il contribuente può richiedere la ripartizione del pagamento della tassa dovuta in rate secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale in materia di entrate.

Art. 34. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

2. Per il solo 2013, in virtù della proroga stabilita con il D.L. 14 gennaio 2013, n.1 art.10 il tributo è liquidato con le seguenti scadenze :

a) 30 settembre

b) 30 novembre

c) 30 dicembre

3. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 35. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 1(un) punto percentuale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 36. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto

alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 36, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso. Il funzionario responsabile comunica, entro trenta giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

4. Non si rimborsano le somme fino ad euro 12,00 per anno.

Art. 37. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo o alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un modesto tributo.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

3. La disposizione del comma precedente non si applica agli incassi riferiti al tributo giornaliero.

Art. 38. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie

Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.

2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (D.Lgs. 507/93).

Art. 40. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 41. Disposizioni transitorie

1. Il comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 42. Disposizioni per l'anno 2013

1. Per il solo anno 2013 il tributo deve essere pagato in 3 rate scadenti nei mesi di settembre, novembre, dicembre.

2. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione per i servizi indivisibili è effettuato in base alla misura standard di 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini o sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bucelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,

- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti

01. Musei, biblioteche, scuole (ballo, guida ecc.), associazioni, luoghi di culto, circoli privati circoli ricreativi aziendali
02. Cinematografi, teatri, spettacoli all'aperto, installazioni dello spettacolo viaggiante
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, parcheggi, aree scoperte operative)
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Case di cura e di riposo, ospizi e ricoveri pubblici e privati per anziani, caserme
10. Ospedale ed ambulatori, uffici ed altri locali dello usl
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe (Barbiere, estetista, parrucchiere)
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria ~~e dolci~~
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO:

"REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES".

ASSESSORE DE STEFANO: "Richiamato l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 ...".

Legge la proposta agli atti.

CONSIGLIERE DONADIO DONATELLA: Questo, in effetti, non è altro che una propedeuticità per quello che ha stabilito il Governo centrale per l'applicazione appunto di questo nuovo tributo che è la TARES. Mi avrebbe fatto molto piacere se fosse stato spiegato in modo molto più chiaro alla collettività, o altrimenti sensibilizziamo noi il concetto perché è vero che è un provvedimento che noi dobbiamo necessariamente applicare punto e basta, Assessore, non abbiamo granché come margini di scelta, però dato che la TARES, questa tariffa, è composta per una quota parte da costi fissi e da una quota parte da costi variabili e che la quota parte variabile è la componente per i servizi indivisibili, quindi per la pubblica illuminazione, per la manutenzione strade, etc., darebbe importante riuscire a spiegare magari anche attraverso una campagna di sensibilizzazione che per ottenere la massima riduzione al di là di quello che ho visto per il piano finanziario nel quale si è chiesta l'applicazione, sarebbe preferibile far capire che magari più si applica la raccolta differenziata e maggiore sarà l'incidenza in termini di benefici per la collettività per quello che riguarda la parte dei costi fissi. Per la parte, invece, dei costi variabili si potrebbe far comprendere e sensibilizzare, e questo vale anche per la gestione, caro sindaco, che noi andiamo a fare che se siamo bravi per quello che riguarda l'applicazione per le spese correnti, per la manutenzione delle strade e per la pubblica illuminazione, possiamo anche eventualmente non caricare la parte relativa alla quota variabile.

Per il resto penso che l'intervento è principalmente tecnico.

ORE 09:42 ENTRA PALUMBO ed ESCE ABAGNALE MARIO – PRESENTI N. 14

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se non ci sono altre richieste di intervento passiamo alla votazione per alzata di mano.

Chi è favorevole?

Presenti numero 14.

Favorevoli numero 14.

Il Consiglio approva all'unanimità.

ORE 09:45 ENTRA DELLA MARCA – PRESENTI N. 15

RIENTRA ABAGNALE MARIO – PRESENTI N. 16

STRALCIO DEL RESOCONTO DELL'O.A.R. N. 5

cercare per quello che ci compete di andare nella direzione di coinvolgere tutti i cittadini perché i problemi che purtroppo ci aspetteranno nei prossimi anni sono gravi.

ASSESSORE DE STEFANO: Molte volte le proposte del Consigliere Donadio vengono non solo condivise ma anche accettate. Noi abbiamo la modestia e la dignità di ammettere quando siamo in ritardo su delle cose, l'intento del bilancio partecipato non solo mio ma principalmente del Sindaco, coincide perfettamente con quello che chiedeva il Consigliere Donadio poco fa. Noi sia nel programma che nell'attuazione dello stesso, abbiamo previsto i comitati di quartiere che dovevano proprio servire a darci una mano alla composizione del bilancio, però purtroppo è un aspetto sul quale siamo abbastanza in ritardo, quindi questo sicuramente è un nostro limite, però siamo ben consapevoli e ben disponibili ad accettare le proposte, però l'intendimento è uguale e faremo in modo che prima che finisca il mandato partano finalmente questi comitati di quartiere che il prossimo e l'ultimo bilancio di questa Amministrazione possa essere veramente portato in maniera partecipativa a 360°.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Concluso il dibattito invito il Segretario a fare l'appello.

ORE 11:45 SI PROCEDE ALL'APPELLO.

RISULTANO ASSENTI: DELLA MARCA, STAIANO GIUSEPPE, PARVOLO, D'ANTUONO, RISPOLI GIOVANNA, ABAGNALE MARIO.

PRESENTI N. 15

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – con 15 consiglieri presenti la seduta è valida, possiamo andare avanti.

Prima della votazione sul bilancio, non abbiamo votato l'immediata esecutività del punto n. 2 e 3 dell'ordine del giorno, e rispettivamente il regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti ed il piano finanziario.

Quindi possiamo alla votazione dell'immediata esecutività del punto numero 2.

Chi è favorevole?

Presenti numero 15.

Favorevoli numero 13.

Astenuti numero 2: Donadio e Abagnale Gennaro.

Votiamo l'immediata esecutività del punto numero 3.

Chi è favorevole?

Presenti numero 15.

Favorevoli numero 13.

Astenuti numero 2: Donadio e Abagnale Gennaro

Adesso votiamo per alzata di mano il bilancio così come emendato nella sua interezza.

Chi è favorevole?

Presenti numero 15

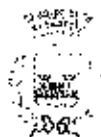
Favorevoli numero 13.

Astenuti numero 2: Donadio e Abagnale Gennaro

Votiamo l'immediata esecutività per alzata di mano.

Chi è favorevole?

Presenti numero 15



Comune di S. Antonio Abate -- Provincia di Napoli

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - Pareri - Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 25/7/2013 avente ad oggetto: **Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)**

SERVIZIO TRIBUTI

Parere dell'ufficio proponente sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art.147 bis comma 1 del D.Lvo. n. 267/2000

Il Responsabile P.O Servizio Tributi e
Controllo di gestione
Dr.ssa Angela Ruggiero

Li 25/6/2013

Angela Ruggiero

SETTORE FINANZIARIO

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D. Lvo n. 267/2000)

Si esprime parere favorevole.

Si ~~esprime parere sfavorevole per il seguente motivo:~~

Li 25/6/13

Il Dirigente
Dr.ssa Mariilena Alfano

Mariilena Alfano

SETTORE FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.Lvo. 267/2000)

Si esprime parere favorevole.

Si ~~esprime parere sfavorevole per il seguente motivo:~~

Codice n. _____ Competenza/Residui anno _____ Capitolo _____ art. _____

Ammontare del presente impegno £. _____

Li 25/6/13

Il Dirigente
Dr.ssa Mariilena Alfano

Mariilena Alfano

OGGETTO : Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)

IL PRESIDENTE
f.to rag. Salvatore Torrente

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr.ssa Anna Porgione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del messo comunale, responsabile della materiale pubblicazione, certifica che copia del presente verbale viene affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti da oggi.

S. Antonio Abate li **12 AGO. 2013**

Il Messo Comunale
Firmato come in originale

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr.ssa Anna Porgione

La presente copia, conforme all'originale esistente agli atti, si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

S. Antonio Abate li **12 AGO. 2013**

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Anna Porgione

Riscontrati gli atti d'ufficio si attesta che:

- nessuna opposizione è pervenuta avverso l'atto in oggetto, affissa all'albo pretorio in data _____ scadenza termine in data _____

- Nessuna opposizione è pervenuta avverso l'atto in oggetto, notificato ai capigruppo in data _____ scadenza termine in data _____

S. Antonio Abate li

Il Dipendente Incaricato

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ai sensi:

1) dell'art.134 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

2) " 134 comma 3 " " " "

S. Antonio Abate li

IL SEGRETARIO GENERALE